

Sacchetti e shopper di plastica: stop graduale dal 1 gennaio 2018



Il recente Decreto Legge Mezzogiorno (Cfr. D.L. 20 giugno 2017 n. 91), ha confermato i divieti di circolazione degli shopper di plastica non riutilizzabili ed ha introdotto lo stop graduale, a partire dal 1° gennaio 2018, dei sacchetti ultraleggeri richiesti a fini di igiene o forniti come imballaggio primario per alimenti sfusi che non rispettino i criteri di compostabilità.

Le novità introdotte e l'intero quadro normativo ora disciplinato all'interno del Codice dell'Ambiente rappresentano l'occasione per promuovere la corretta informazione a cittadini e imprese, per contrastare fenomeni di contraffazione che si sono registrati negli ultimi anni e che hanno esposto a pesanti sanzioni le nostre imprese.

Di seguito, il quadro generale della norma relativa alle diverse tipologie di sacchetti di plastica

In base al recente Decreto Legge Mezzogiorno (D.L. 20 giugno 2017 n. 91, convertito dalla legge 123/2017) sono 4 i diversi tipi di borsette per il trasporto:

1) le borse di plastica in materiale ultraleggero di spessore inferiore a 15 micron: quelle tipicamente usate per motivi di igiene alimentare (come avvolgere il pesce venduto al banco) o come imballaggio primario per alimenti sfusi, quali ad esempio la frutta e verdura (spesso in uso nei supermercati accanto ai banchi di ortofrutta). Tali tipi di borse (si tratta della novità principale del Decreto 91/2017) sono oggetto di progressiva riduzione della commercializzazione: dal 1° gennaio 2018, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 40%; percentuale che sale al 50% dal 1° gennaio 2020 ed al 60% dal

1° gennaio 2021.

2) le borse di plastica biodegradabili e compostabili secondo i requisiti dello standard UNI EN 13432:2002.

ATTENZIONE: biodegradabile non necessariamente equivale a compostabile: la legge richiede, invece, specifici requisiti proprio di compostabilità. Quindi un sacchetto potrebbe essere dichiarato in senso lato “biodegradabile”, ma non essere a norma. Per capire se un sacchetto è legale o meno, bisogna leggere l’etichetta.

I bioshopper conformi alla norma recano indicazioni che contengono termini quali “compostabile” e “rispetta la norma UNI EN 13432” (es. “Sacco biodegradabile e compostabile conforme alla norma UNI EN 13432:2002. Sacco utilizzabile per la raccolta dei rifiuti organici”). Invece, scritte quali “biodegradabile” (senza il termine “compostabile”) o “rispetta la normativa UNI EN 14855” non offrono garanzie di conformità ai limiti imposti dalla norma di riferimento, che è esclusivamente la UNI EN 13432:2002.

3) le borse di plastica riutilizzabili con maniglia esterna a condizione rispondano a queste caratteristiche:

- con spessore della singola parete **superiore a 200 micron** e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30% fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari;
- con spessore della singola parete **superiore a 100 micron** e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10% fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari.

4) le borse di plastica riutilizzabili con maniglia interna a condizione rispondano a queste caratteristiche:

- con spessore della singola parete **superiore a 100 micron** e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il

30%, fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari;

- con spessore della singola parete **superiore a 60 micron** e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10% fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari.